



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione volontaria Giurisdizione

Il Giudice delegato

Vista la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata il 20.3.2017 ai sensi dell'art. 12 *bis* l. n. 3/2012 da

S

letta la relazione redatta dall'Organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.9 comma 3 *bis* della medesima legge;

vista l'integrazione documentale del 30.5.2017;

vista l'integrazione del 29.6.2017;

OSSERVA

Premesso che il piano del consumatore deve presentare i requisiti formali di cui agli artt. 7, 8 e 9 e quelli sostanziali di cui all'art. 12 *bis* co. 3 l. n. 3/2012, in mancanza dei quali lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che, a differenza dell'accordo, tale procedura, non prevedendo una votazione da parte dei creditori, imponga un più attento vaglio da parte del giudice in punto ammissibilità e fattibilità.

Ritenuto, altresì, che la mancanza di tali presupposti implichi la declaratoria di inammissibilità senza necessità di fissare l'udienza *ex* art. 12 *bis* co 1 l. 3/2012 la cui funzione è, invece, quella di instaurare un contraddittorio su un piano che presenti i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità.

Rilevato che il piano proposto dai ricorrenti si sostanzia nei seguenti termini:

- Pagamento integrale delle spese in prededuzione dei costi di procedura per un importo di euro 3.717,00 mediante il versamento di n. 6 rate mensili a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano;
- Pagamento dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del 25% mediante il versamento di n. 42 rate mensili a decorrere dal settimo mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano;

Rilevato che la relazione dell'OCC, nella persona del dott. _____, ha evidenziato che il piano prevede il versamento periodico di rate derivanti dallo stipendio mensile e dalla pensione dei proponenti per un periodo di 4 anni senza alcun tipo di garanzia.



Ritenuto lo stesso inammissibile per molteplici profili come *infra* esaminati:

1. Preliminarmente si evidenzia che la proposta di un piano del consumatore “di gruppo” o “relativo al nucleo familiare” non possa trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive. Si sottolinea, infatti, che l’assenza di una previsione di legge in tal senso implica la necessaria distinzione dei piani relativi a ciascun consumatore, diversamente determinandosi una violazione dell’art. 2740 c.c. Nel caso in esame, dalla memoria integrativa del 29.6.2017, emerge chiaramente la previsione di un unico piano riferibile a tutti i debiti “familiari”, molti cointestati ai ricorrenti. Emerge, altresì, l’incapacità di S M di far fronte al pagamento della quota di rata a lui spettante secondo il piano proposto, rata quindi sostenuta dai genitori, attesa la totale mancanza di attivo presente nella sua massa e l’assenza di un’occupazione.

2. Si evidenzia, inoltre, che nonostante la manifesta insufficienza dei redditi dei debitori per la garanzia di fattibilità del piano, non risultano garanzie di altri beni o di terzi soggetti. Non si ritiene tale, infatti, la mera dichiarazione contenuta nella memoria integrativa del 29.6.2017 con la quale si afferma a garanzia del piano il 50% dell’immobile sito in Prato Sesia via n. di proprietà di Non solo il bene immobile nel piano originario non risulta oggetto di liquidazione, ma lo stesso è di proprietà di uno dei ricorrenti e neanche sufficiente a garantire la parte di debito a questa riferibile. Parimenti non si ritengono idonee garanzie le pensioni dei sig.ri in quanto neanche sufficienti a far fronte ai propri debiti personali e, comunque, già considerate per il pagamento delle rate previste nel piano; né la mera dichiarazione dei sig.ri di stipulare una polizza vita in favore del figlio Samuel Monacelli; né, infine, l’impegno degli stessi a non contrarre ulteriori finanziamenti.

3. La previsione di un pagamento dilazionato in quattro anni anche per i creditori privilegiati, non integralmente soddisfatti, si pone in violazione dell’art. 8 co. 4 l. n. 3/2012.

4. Si ritiene, altresì, che un piano del consumatore non soddisfacente per i creditori, neanche privilegiati, e che non preveda la messa a disposizione di tutti i beni del consumatore violi la garanzia generale prevista dall’art. 2740 c.c. Orbene, nel caso in esame emergono beni mobili registrati di proprietà di e beni immobili di proprietà di

per i quali non è prevista alcuna forma di liquidazione o messa a disposizione dei creditori (ad eccezione di quanto specificato *sub.* 2). Inoltre, si ritiene che la durata del piano (4 anni) sia eccessivamente sproporzionata nei confronti del ceto creditorio per il quale è previsto il pagamento del 25% del credito senza distinzione tra capitale e interessi passivi e, quindi, senza alcun apprezzabile beneficio per i creditori i quali semplicemente vedranno il proprio credito falcidiato e rateizzato (Trib. Treviso, 21.12.2016; Trib. Rovigo, 13.12.2016; Trib. Ravenna 10.3.2017).

5. Da ultimo, si ritiene l’inammissibilità del ricorso attesa la mancanza del requisito



sostanziale della meritevolezza dei consumatori. Emerge, infatti, chiaramente che i ricorrenti hanno fatto ricorso a numerosi finanziamenti non parametri sulle proprie singole entrate, ma sulla disponibilità complessiva della famiglia e, comunque, ben oltre la regola prudenziale del terzo delle entrate, non potendo, peraltro, ragionevolmente confidare nella durata del rapporto di lavoro del figlio (cfr. Trib. Treviso 21.12.2016; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14.2.2017).

Ritenuto, pertanto, non sussistenti i presupposti previsti dalla legge per il piano del consumatore, sia sotto il profilo formale che di meritevolezza e convenienza;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi.

Novara, 25.7.2017.

Il Giudice
Dott.ssa Antonia Mussa

IL CASO.it

